



Il Presidente

**ATTO N. 1442**

---

***I*****INTERROGAZIONE**  
*del Consigliere* **DOTTORINI**

*“Intendimenti della Giunta regionale relativamente al recapito di alcune cartelle esattoriali a contribuenti che utilizzano lo strumento dell'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di autenticità delle auto e moto storiche”*

---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali e Archivi il  
9.12.2008*

*Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 10.12.2008*



Gruppo consiliare  
Verdi per i valori  
Il Presidente

## **INTERROGAZIONE**

**L.R. 36/2007. Intendimenti della Giunta regionale sul recapito di alcune cartelle esattoriali a contribuenti che utilizzano lo strumento dell'autocertificazione.**

### **PREMESSO**

Che la legge 342/2000 all'art 63 prevede il pagamento della tassa di circolazione in luogo della tassa di proprietà, per quei veicoli di interesse storico e collezionistico, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età dalla data della loro costruzione;

che la legge sopra citata prevede il medesimo regime fiscale anche per i veicoli che abbiano tra i 20 e 29 anni dalla data della loro costruzione (così come prescritto al 2° comma del citato articolo);

che la norma di cui sopra ha attribuito all'A.S.I. ed alla F.M.I. il compito di individuare annualmente con propria determinazione, i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico compresi tra i 20 e 29 anni, al fine di costituire una categoria di veicoli prodromica a quella dei veicoli di 30 anni che saranno, comunque, esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche;

che alcuni cittadini umbri aderenti al Club A112 ABARTH di Assisi ed al Club Automotostoriche Altotevere di Città di Castello, come altri cittadini possessori di moto la cui età è tra 20 e 29 anni, hanno provveduto al pagamento in misura ridotta secondo le prescrizioni di legge, sostituendo, in alcuni casi, la determinazione dell'A.S.I. con certificati prodotti dai Vari Club ed in conseguenza di ciò, hanno ricevuto delle cartelle esattoriali per la riscossione di tributi non pagati;

che nel mese di marzo 2008 la provincia di Perugia, con atto prot. n. 87922 del 13/3/2008 ha richiesto l'elenco A.S.I. relativo alle auto di particolare interesse storico, comprese tra i 20 e 29 anni;

### **CONSIDERATO**



Gruppo consiliare  
Verdi per i valori  
Il Presidente

Che il legislatore nazionale ha inteso disciplinare questa materia secondo un criterio di massa per i veicoli la cui età è da 30 anni in su, mentre per i veicoli la cui età è compresa tra 20 e 29 anni, che sono considerati di "particolare interesse storico e collezionistico", il legislatore individuava nell'A.S.I. e nella F.M.I., quegli enti che avrebbero dovuto individuare, ovvero determinare, quei veicoli degni di godere del beneficio fiscale;

che tale individuazione/determinazione, di fatto, andava a rendere non più prevista l'iscrizione ai registri di auto/moto storiche, precedentemente previsto nella l. 53/1983;


che in questo caso, seppur la citata norma riconosca un ruolo preminente all'A.S.I. ed alla F.M.I., il Consiglio Federale dell'A.S.I. chiamato a dar seguito alla norma in parola, con propria delibera del novembre 2001, ha dato sì applicazione al citato articolo 63 della Legge 342/2000, omettendo di istituire il citato elenco affermando come non sia possibile indicare se un modello sia esentabile o meno;

che per suo conto l'A.S.I. sottolinea, come ben potrebbe certificare in concreto se un determinato modello per tipologia e condizioni di conservazione sia di interesse storico o meno, ma la norma impone invece una valutazione che trascende dalle reali condizioni del veicolo e, al contrario, si basa unicamente sul solo requisito dell'età, così come chiarito nel giugno 2001 dalla Agenzia delle Entrate;

che l'A.S.I. nella delibera ha escluso l'adozione di qualsivoglia elenco o lista di modelli ed ha rinviato alla certificazione storica incardinata unicamente sul requisito della iscrizione e della età "anagrafica" del veicolo, aggiungendo che il cosiddetto "certificato di storicità" non è portatore di valore costitutivo del diritto all'agevolazione fiscale, ma esclusivamente del valore "ad probationem", in forza del quale il cittadino non tesserato A.S.I. può stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta le condizioni minime e pertanto potrà usufruire dei citati benefici fiscali;

che il DPR 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", circa il valore del certificato di storicità, dispone che è documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa escludendo dunque che si possa procedere ad autocertificazione solo per atti interni ovvero in sostituzione di atti emanati dalla P.A.;

che la norma individua quali atti e documenti autocertificabili il più ampio genere dei documenti inerenti la dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel



Gruppo consiliare  
Verdi per i valori  
Il Presidente

proprio interesse su stati, fatti e qualità personali che utilizza nei rapporti con i concessionari e/o i gestori di pubblici servizi e con la P.A.;

che il testo unico 445/2000, ha riconosciuto come nel rapporto tra la P.A. ed un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo;

### **VISTO**

che alcune Regioni a più riprese hanno tentato, nel rispetto delle proprie competenze riconosciute dall'art. 117 della Costituzione, di disciplinare la materia, dapprima la Liguria con la L.R. n° 03/05 poi la Lombardia con la L.R. n° 10/05, ma in entrambi i casi sono stati sollevati dubbi di costituzionalità, poi accertati nelle Sentenze della suprema Corte Costituzionale n° 451/07, 455/05, 311/03, 297/03 e 296/03;


che sulla scia dell'orientamento per cui lo strumento dell'autocertificazione possa essere adeguatamente esaustivo ai fini dell'accertamento delle condizioni minime di applicabilità di regimi fiscali agevolati per i contribuenti, la legislazione regionale dell'Umbria, dopo le citate esperienze della Liguria e della Lombardia, con la L.R.36/07 ha dapprima introdotto lo statuto della tutela del contribuente regionale, attraverso il quale si riconosce l'utilizzo dello strumento dell'autocertificazione, per poi all'art. 24, abrogare la norma regionale introdotta con L.R. 23/2002, che imponeva il possesso della idonea certificazione A.S.I. e/o F.M.I. rilasciata previa iscrizione a pagamento.

### **RILEVATO**

che alla luce delle argomentazioni esposte, il ricorso allo strumento dell'autocertificazione per l'accesso ai benefici di legge appare non in contraddizione con le norme ed in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente;

che in data 01/04/2008 il sottoscritto consigliere presentava un'interrogazione prot. n. 2008/851 question time in risposta alla quale il competente assessore alle finanze, comunicava che erano in corso dei contatti con l'A.S.I., oltre a rendere validi a livello regionale per le motociclette, gli elenchi della F.M.I.;

che in tale risposta, l'assessore non esclude la possibilità di emanare da parte della Regione un provvedimento, risolutivo della controversia, circa la possibilità di autocertificare i requisiti per accedere ai benefici di cui 2° comma, art. 63 della l. 342/2000;



Gruppo consiliare  
Verdi per i valori  
Il Presidente

che nel settembre 2007, la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma, con sentenza 199/02/07, ha riconosciuto ad un contribuente, non iscritto all'A.S.I., l'inclusione del suo veicolo nell'unico elenco che l'A.S.I. ha fornito al Ministero delle Finanze nel 2002, ai fini dell'accesso ai benefici fiscali sanciti nella l. 342/2000;

che nel giugno 2008, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Umbria con sentenza 39/01/08 basata sulla giurisprudenza costituzionale che è particolarmente rigorosa nel tutelare la volontarietà dell'adesione ad una associazione (Corte Cost. Sent. n° 284/04), ha sancito il non obbligo dell'iscrizione all'A.S.I., oltre a sancire il diritto all'autocertificazione, accogliendo il ricorso di un cittadino proprietario di un auto ultraventennale;

che nel luglio 2008, sulla stessa linea interpretativa si è mossa la giurisprudenza di prime cure della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna, la quale con sentenza 207/12/2008 ha riconosciuto al cittadino ricorrente il diritto ad autocertificare, qualora non iscritto nei registri A.S.I., i presupposti per il beneficio fiscale stabiliti dal 2° comma, art. 63 della l. 342/2000;

che secondo la CTP di Bologna vale l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, con riferimento all'art. 18 della Costituzione, per cui l'adesione all'associazione è libera e non deve essere correlata a vantaggi non diversamente ottenibili se non iscrivendosi all'associazione unica ovvero all'A.S.I.;

che tra l'altro, in tale sentenza si legge che l'A.S.I. è obbligata a stilare un elenco di veicoli, e che è inadempiente nei confronti dello stato, poiché si rifiuta di compilare il previsto elenco;

che nel luglio 2008, anche Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Ancona in un analogo caso inerente la richiesta di pagamento della tassa di proprietà per un motociclo con oltre venti anni di anzianità, ha sancito con sentenza 180/02/08, l'applicabilità della legge 342/2000 riconoscendo il regime di agevolazione fiscale per il citato veicolo in forza della semplice annoverazione del modello nella lista che viene aggiornata annualmente dalla F.M.I., diversamente da quanto non faccia l'A.S.I.;

che nel mese di giugno 2008 la provincia ha ottenuto l'elenco A.S.I. delle auto di particolare interesse storico, comprese tra i 20 e 29 anni di età;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO E RILEVATO  
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE**



Gruppo consiliare  
Verdi per i valori  
Il Presidente

Per sapere se non ritenga che dalla risposta presentata all'interrogazione question time prot. n. 2008/851 del 1 aprile 2008 siano intervenuti elementi nuovi di fatto e di diritto, utili a ridefinire i contorni della controversia, come l'orientamento giurisprudenziale delle Commissioni Tributarie sopra richiamate - semplificatore del rapporto tra cittadini e P.A. -, richiedendo all'A.S.I. così come fatto ed ottenuto dall'Amministrazione Provinciale di Perugia e Terni, l'elenco dei veicoli "determinati" in Umbria, elenco questo detenuto anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sin dal 2002 che possa porre fine al disagio che molti contribuenti umbri stanno affrontando nel dover rispondere a richieste esattoriali ingiuste da parte dell'ente.

Perugia, 1 dicembre 2008

Olivier Bruno Dottorini